



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 17/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno 2018 addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:

MINGANTI LORENZO	Presente	BACCHI WILLIAM	Presente
TASSINARI EURA	Presente	TUGNOLI FABRIZIO	Presente
BANDIERA NICOLA	Presente	CHIESI MAZZANTI	Assente
RAMBALDI CATIA	Presente	STEFANO	
BUSATO DAVIDE	Assente	MONTANARI GIUSEPPE	Presente
BACILIERI LIBERO	Presente	BORGHI GIAN LUCA	Presente
POLUZZI NICOLA	Presente	RAMBALDI FLORIANO	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri: Bonori Roberta, Facchini Nicolo'.

Presiede MINGANTI LORENZO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Bacchi William, Montanari Giuseppe, Borghi Gian Luca.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 17/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco Minganti;

Relaziona l'Assessore Facchini Nicolò sul punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Visti i commi da 639 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell'IMU;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che



Città di Minerbio

Bologna

I'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011";

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ribadiva i vincoli relativi alle aliquote IMU;

Richiamata, a tal proposito, la normativa che si è succeduta anche per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (Legge di Stabilità 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205) con la quale sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016, confermando il blocco degli aumenti delle aliquote;

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte I - Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03 aprile 2014;

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 71, con la quale in data 30/11/2018 è stato individuato e nominato il funzionario responsabile dei tributi e delle riscossioni coattive, Dott.ssa Laura Sgargi Gherardi, alla quale con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 1/12/2018 è stata attribuita la responsabilità dell'Area Risorse;

Considerato che l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto pari allo 0,76%, attraverso propria deliberazione, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali rispetto alla aliquota base;

Precisato che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono vincoli invalicabili da parte del comune, il quale può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

Valutate le fattispecie che soggiacciono all'applicazione dell'Imposta di cui trattasi, è



stata posta evidenza a quegli "esercizi di vicinato", solitamente di modesta superficie sui quali, considerato il proliferare dei centri commerciali, si ripercuotono gli effetti della grande distribuzione;

Ritenuto di poter intervenire entro i limiti che la norma succitata consente, attraverso la diminuzione dell'aliquota IMU applicabile ai soli fabbricati accatastati in categoria C1, definiti "Negozi e botteghe";

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Interviene Rambaldi Floriano per la dichiarazione di voto dichiarando voto favorevole in considerazione del fatto che si applica una pressione fiscale più bassa di altri Comuni;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. Di determinare con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

FATTISPECIE SOGGETTE ALL'IMPOSTA		Aliquota
Anno 2019		
tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota (aliquota ordinaria)		0,98%
Terreni agricoli		0,76%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola		ESENTE
Aree edificabili		0,98%
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero e/o tenute a disposizione		0,98%
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7		0,60%



Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALLA A.P. PER REGOLAMENTO <ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	ESENTE
IMMOBILI POSSEDDUTI DA AIRE - ART.9-BIS LEGGE 80/2014 (conversione D.L.47/2014) <ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	0,98%
	ESENTE

**UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'A.P. - EX LEGE ART. 1,****COMMA 707 LEGGE STABILITA' 2014:**

- unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e agli studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, Legge n. 208/2015);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ESENTE**UNITA' IMMOBILIARI EX LEGE LEGGE STABILITA' 2014 e art. 1****comma 14, Legge 2018/2015:**

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **(immobili merce)**
- immobili destinati alla **ricerca scientifica**

ESENTE**UNITA' IMMOBILIARI EX LEGE ART. 1, COMMA 708 LEGGE****STABILITA' 2014**

- fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, così come definiti all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993;

ESENTE

Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate in categoria A1, - A8 e A9, comprese le pertinenze una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli)** che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica;

0,76%

abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate

0,76%



Città di Minerbio

Bologna

a "canone concordato" destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, oltre a quanto previsto all'art. 1, commi 53 e 54 della Legge n. 208/2015;	
Fabbricati censiti in categoria C1 "Negozi e botteghe"	0,90%

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7

2. Di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, **l'obbligo** per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate pena l'esclusione dal diritto, di presentare all'Ufficio Tributi Associato, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio.
3. Di demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa, ovvero tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 10 lettera e) della Legge n. 208 del 28/12/2015.
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.
5. Di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11



Città di Minerbio

Bologna

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MINGANTI LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1044 / 2018
UFFICIO UNICO TRIBUTI

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/12/2018

IL RESPONSABILE
SGARGI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1044 /2018
UFFICIO UNICO TRIBUTI

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/12/2018

**IL RESPONSABILE
MUSTACCHIA CRISTINA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)